



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 22 GIUGNO 2017

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

MINUTO DI RACCOLGIMENTO PER LA SCOMPARSA DI FABIO BRESCI

Con riferimento alle richieste pervenute dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico, si autorizza l'effettuazione di un minuto di raccoglimento in occasione di tutte le gare organizzate nell'ambito della L.N.D. per questo fine settimana e per le gare delle finali dei Campionati Giovanili, per commemorare la scomparsa del Vice Presidente LND, *FABIO BRESCI*.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 6-2017** pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto: Legge 22 maggio 2017, n. 81 - Misure per la tutela del lavoro autonomo.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale

n°287 - 2016-2017

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n° 144 del 22/12/2016, tenutosi a **VIBO VALENTIA** dal 06/02/2017 al 22/04/2017, per conseguire l'abilitazione a '**ALLENATORE DI CALCIO A CINQUE**', ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| • GIUSEPPE ARCURI | • DOMENICA FLORIO |
| • DANIELE BARBAGALLO | • NICOLA CHRISTIAN LIOTTI |
| • CATHIA BARINI | • PIERLUIGI LONGO |
| • ANDREA BRANCA | • DOMENICO MALVASO |
| • GIUSEPPE BRUNO | • LEONARDO MINNITI |
| • LEONARDO CALLIPO | • DAVIDE OLIVERI |
| • DOMENICO CANNIZZARO | • WALTER PELLEGRINO |
| • GIUSEPPE CATANIA | • PASQUALE PRATICO' |
| • GIUSEPPE PASQUALE CIANO | • FRANCESCO RONDINELLI |
| • PALMERINO CRIALESI ESPOSITO | • FRANCESCO SCHIAVELLO |
| • ANTONINO CUCINOTTA | • MOHAMED SENNAJ |
| • ROBERTO ESPOSITO MARZINO | • CARMINE ANGELO TALARICO |
| • MICHELE FALDUTO | • LEONARDO ZEMA |
| • DOMENICO FAZZARI | |

Pubblicato in Firenze il 08/06/2017

Il Segretario
Paolo Piani

Il Presidente
Gianni Rivera

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 82 avente per oggetto: applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO

CIRCOLARE N. 83 inerente disposizioni in materia di tesseramento.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE C

Segreteria

Classifiche finali

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973	15	6	5	0	1	31	7	24	0
C.F. CUS COSENZA	12	6	4	0	2	24	6	18	0
AZZURRA 2008	8	6	3	0	3	30	15	15	1
ORESTE ANGOTTI	0	6	0	0	6	6	63	-57	0

VINCENTE CAMPIONATO A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 di Roggiano Gravina (CS)

Ai dirigenti, ai tecnici ed alle calciatrici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

TORNEO RICREATIVO AMATORI

Segreteria

SOCIETA' QUALIFICATE FASE FINALE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti nella fase provinciale del Torneo Ricreativo Amatori, si qualificano alla gara di Finale Regionale le sotto elencate società:

AMATORI CALCIO MEDMA di Rosarno (RC)
POLISPORTIVA D. CUTRO di Cutro (KR)

Gara di Finale Regionale AMATORI CALCIO MEDMA = POLISPORTIVA D. CUTRO

La gara a margine, avrà luogo **SABATO 24 GIUGNO 2017, con inizio alle ore 16.00**, presso il campo "Centro Tecnico Federale" di CATANZARO, sito in Via Contessa Clemeza 1.

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara dovesse concludersi in parità, si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Ove il risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, l'arbitro provvederà a designare la squadra vincente facendo battere i calci di rigore, con le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Gioco" e "Decisioni Ufficiali".

Il Comitato Regionale FIGC - LND organizzerà la gara e, pertanto, provvederà alla richiesta della forza pubblica, alla richiesta dell'ambulanza, all'approntamento del terreno di gioco, alla sistemazione delle tifoserie ed a quant'altro si renda necessario per la disputa della gara medesima.

Le Società AMATORI CALCIO MEDMA e POLISPORTIVA D. CUTRO, sono entrambe ritenute responsabili dell'ordine pubblico; devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore, ciascuna.

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/06/2017

GIRONE A - 3 Giornata - R			
CUS COSENZA	- ROGGIANO CALCIO	1 - 3	
ORESTE ANGOTTI	- AZZURRA 2008	2 - 12	GST

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21.06.2017, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

DELIBERE

Gara del 11/ 6/2017 ORESTE ANGOTTI = AZZURRA 2008

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 7° del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società ORESTE ANGOTTI era venuta a trovarsi con sei elementi (la suddetta squadra era scesa in campo con sette giocatrici).

visti gli artt.53 punto 3 delle N.O.I.F. 17 punto 1 e 18 comma b) del CGS

delibera

- 1) infliggere alla società ORESTE ANGOTTI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 - 12 acquisito in campo dalla società Azzurra 2008;
- 2) infliggere alla società ORESTE ANGOTTI l'ammenda di € 50,00.

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 29/06/2017.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



CIRCOLARE N.6 – 2017

Oggetto: Legge 22 maggio 2017, n. 81 – Misure per la tutela del lavoro autonomo –

Nella G.U. n. 135 del 13 giugno 2017 è stata pubblicata la legge n. 81 del 22 maggio 2017 recante misure per la tutela del lavoro autonomo, cd. *jobs act* degli autonomi.

Tra le novità introdotte in materia di lavoro autonomo si richiamano quelle recate dall'art. 8 della legge che modifica il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico da parte del professionista o del lavoratore autonomo anche occasionale.

La disposizione interessa i destinatari della presente Circolare per quanto riguarda gli eventuali rapporti con i soggetti in argomento.

Il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 81/2017 è così formulato: "All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista".

Per effetto del successivo comma 2, le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Pertanto per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare la norma è in vigore già con il periodo d'imposta 2017, mentre per i soggetti con esercizio chiuso al 30 giugno, la disposizione si applica con l'esercizio 1° luglio 2017-30 giugno 2018.

In sostanza, con il *nuovo secondo periodo* del comma 5 dell'art. 54 del TUIR, viene stabilito che le spese relative a prestazioni di vitto e alloggio sostenute direttamente dal lavoratore autonomo e da questi riaddebitate **analiticamente** al committente, sono interamente deducibili in capo al professionista e non più *nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta*, come era previsto nella precedente formulazione del periodo del comma 5 oggi modificato.

Infatti, la precedente disciplina, peraltro in vigore fino al periodo d'imposta precedente quello in corso al 31 dicembre 2017, prevede che le spese in argomento sostenute in proprio e riaddebitate **analiticamente** al committente concorrono totalmente, quali componenti positivi, alla formazione del reddito ma sono deducibili, quali componenti negativi, soltanto nella misura del 75% e, comunque, per un importo non superiore al 2% dei compensi annui del professionista.

Il *nuovo terzo periodo* del comma 5 dell'art. 54 del TUIR, così come introdotto dal comma 1 dell'art. 8 della legge n. 81/2017, anch'esso in vigore dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, stabilisce che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito al lavoratore autonomo, se anticipate e, quindi, sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo il quale non dovrà più esporle in fattura.



Il committente, invece, ricevuto il documento di spesa, ne deduce l'importo.

La nuova disposizione integra quella già recata dall'art. 7 del D.L. n. 193 del 2016, che ha stabilito che non costituiscono compensi per il lavoratore autonomo le spese di viaggio e trasporto sostenute direttamente dal committente, introducendo lo stesso trattamento anche per le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sempre se sostenute direttamente dal committente.



Roma, 20 giugno 2017

Protocollo: Segr./MC/sc/7576

Ai Comitati

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 82

Oggetto: **applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 – IUS SOLI SPORTIVO**

Approssimandosi l'inizio della nuova stagione sportiva, 2017/2018, si reputa opportuno richiamare l'attenzione in ordine a quanto già comunicato dalla scrivente Lega con la Circolare n. 72 del 20 maggio 2016, relativamente ad alcune indicazioni operative fornite dalla F.I.G.C. sull'applicazione della Legge indicata all'oggetto:

Ambito di applicazione

La Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016, come noto entrata in vigore il 16 Febbraio 2016 e il cui testo si allega alla presente Circolare per economia di riferimento, si applica ai minorenni cittadini non italiani che risultano regolarmente residenti in Italia da un periodo antecedente al decimo anno di età (ivi compreso il giorno del decimo compleanno).

Modalità di tesseramento e documentazione prevista

La Legge stabilisce che i giovani atleti interessati dal provvedimento, seppur di cittadinanza non italiana, possano essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento degli italiani.



In ragione di quanto sopra, si evidenzia che gli stessi, all'atto del tesseramento devono presentare la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, fatta salva l'obbligatorietà della presentazione di un certificato di residenza storico, da cui si possa evincere che il calciatore soddisfi le condizioni previste dalla Legge in oggetto.

Ne consegue che la richiesta di tesseramento riguardante i predetti minori dovrà essere presentata all'Ente che effettua il tesseramento degli italiani e che lo autorizzerà, con gli stessi termini di decorrenza e di efficacia.

Resta inteso che la competenza per il tesseramento di calciatori minori stranieri provenienti da Federazione estera sarà sempre in capo all'Ufficio Tesseramento F.I.G.C. e alla Commissione Minori F.I.G.C.

Restano, altresì, ferme le procedure vigenti nonchè la competenza della Commissione Minori della F.I.G.C. per il primo tesseramento in Italia di tutti i calciatori minori stranieri che, ancorchè residenti in Italia, non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge n. 12 del 20 Gennaio 2016.

Si specifica, infine, che il comma 2, della citata Legge trova la sua ratio nella esigenza di garantire allo straniero il mantenimento del tesseramento, a condizione che attivi le procedure di richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana.

Si invitano i Comitati, i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e la Divisione Calcio a Cinque a voler dare immediata e puntuale informativa della presente Circolare alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

LEGGE 20 gennaio 2016, n. 12

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. (16G00016)

(GU n.25 del 1-2-2016)

Vigente al: 16-2-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando



Roma, 22 Giugno 2017

Protocollo: Segr./CS/MC/mde/7615

Ai Comitati Regionali

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 83

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014, n. 61 del 24 Giugno 2015 e n. 77 del 17 Giugno 2016, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2017/18.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

- a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;
- b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – per la Stagione Sportiva 2017/18 – **è fissato dal 1° luglio 2017 al 15 settembre 2017 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve



necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2018/19. Qualora la Società “quiescente” abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell’art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest’ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata **solo a favore** della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in “quiescenza”.

I calciatori che hanno variato l’attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società “pure”** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l’attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell’attività prescelta per la quale si tesserava o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad



un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2017/18 il periodo stabilito è **dal 1° luglio 2017 al 15 settembre 2017, ore 19.00**), attraverso l'invio dell'apposito modulo federale con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per



la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare **si applicano anche alle calciatrici.**

Si invitano i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile a voler dare immediata e puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)